



COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova



ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 13/08/2015

N. 70

OGGETTO: Art. 3, comma 54 e seguenti della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) - Programma per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione. Anno 2015.

L'anno duemilaquindici, addì tredici del mese di agosto, alle ore 21:00, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria – seduta pubblica di I^a convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Sanguineti Giuseppe	X			10)	Maggi Mario	X		
2)	Barbieri Luigi	X			11)	Rebori Nicoletta	X		
3)	Bartolini Salimbeni Federica		X		12)	Scardavilli Alex	X		
4)	Bersaglio Danilo	X			13)	Schiaffino Nicola	X		
5)	Caveri Mauro	X			14)	Talerico Massimo	X		
6)	Di Capita Luca	X			15)	Vaccarezza Giuliano	X		
7)	Giorgi Andrea	X			16)	Vagge Anna	X		
8)	Iacone Valeria	X			17)	Vattuone Annabella	X		
9)	Lavarello Alessandro	X			Presenti n. 16 Assenti n. 1				

Presiede la seduta il Vice Sindaco Avv. Luigi Barbieri nella sua qualità di Presidente.

E' presente l'Assessore esterno Sig. Rosario Lobascio.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott.ssa Lorella Cella.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta e relazione del **Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Richiamato lo Statuto Comunale;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Lorella Cella;

Premesso Che:

- la legge finanziaria per l'anno 2008 (Legge n. 244/2007), all'art. 3, comma 54, dispone che "l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- la Corte dei Conti – Sezione riunite in sede di controllo-adunanza del 15 febbraio 2005, deliberazione n. 6, dettando linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, ha specificato, tra le altre cose, le differenze tra le tre categorie di incarico di cui si sta trattando evidenziando quanto segue:

a) gli incarichi di studio che possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.

c) le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti. Il contenuto degli incarichi, coincide quindi con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile (non rientra nel campo delle consulenze il patrocinio e l'assistenza in giudizio per le controversie). Per valutare se un incarico rientra in una delle categorie previste occorre considerare il contenuto dell'atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo;

A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa:

- *studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;*
- *prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;*
- *consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio*



- dell'amministrazione;
- studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Non rientrano, invece, nella previsione dei commi 11 e 42:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione. L'esclusione di questo tipo di incarichi è, del resto, convalidata dallo stesso comma 42 che esclude dall'ambito della sua applicazione gli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109.

Restano fuori dell'oggetto dei commi 11 e 42 anche i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa", che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del codice di procedura civile; art. 61 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276).";

Nonostante l'esclusione interpretativa operata dalle sezioni unite della Corte dei Conti nella delibera n. 6/2006, la disciplina oggi vigente include negli incarichi anche le collaborazioni coordinate e continuative nonché quelle occasionali (articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 come sostituito dall'articolo 32 del Decreto Legge n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006.

La materia del conferimento degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione è stata oggetto di numerosi interventi normativi negli ultimi anni tra i quali si ricordano:

il comma 11 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004:

"11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale."

Il comma 42 del medesimo articolo sopra citato:

"42. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione



degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economica-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei Conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti."

L' articolo 1 comma 127 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 3 comma 54 della legge n. 244/2007:

"127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica."

Il Comma 18 art. 3 legge n. 244/2007:

"18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante."

Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266:

"Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all', e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004". (Comma modificato dall'articolo 27 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e successivamente dall'articolo 61, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 467, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 14 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81) i commi 56, 57 e 173 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n.266:

"56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.



173. *Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.*"

Il comma 7 dell'articolo 6 del Decreto Legge n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010:

"7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

La disciplina degli incarichi è stata riordinata con la modifica dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001 che non definisce più solo la categoria degli incarichi di studio ricerca e consulenza, ma la più generale categoria degli incarichi da conferire a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, ricomprendendovi gli incarichi individuali sia di natura occasionale che di natura coordinata e continuativa (le cosiddette co.co.co). tali incarichi possono essere conferiti "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio" ad "esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria", precisando che "si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore."

Il conferimento di incarichi a soggetti esterni deve inoltre sottostare, secondo quanto previsto dall'articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ai seguenti presupposti di legittimità

a) devono essere determinati:

- l'oggetto della prestazione, che deve corrispondere a competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- deve essere accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione;
- la prestazione, che deve avere natura di temporaneità e connotazione



- altamente qualificata;
- la durata, il luogo, e il compenso, condizioni da fissare in via anticipata.

L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001 fa divieto di utilizzare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie: *"Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del Decreto-Legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto"*.

I commi successivi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni dispongono inoltre:

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6 (Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 77, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Ricordato che il contratto d'opera intellettuale richiamato dalla Corte dei Conti come schema giuridico generale degli incarichi di studio, ricerca e consulenze, ha le seguenti caratteristiche (artt. 2229 e ss codice civile):

è riservato alla persona fisica;

- *prevede l'iscrizione ad un albo o elenco;*
- *consiste in una obbligazione di mezzi e non di risultato;*
- *l'incarico deve essere eseguito personalmente, ma è ammesso l'avvalimento di sostituti e ausiliari se il contratto lo prevede*
- *può essere svolto anche in forma di impresa (2238 c.c.);*

Rilevato altresì che l'appalto di servizi, ai sensi degli articoli 1655 e ss del codice civile, si differenzia dal contratto di prestazione d'opera intellettuale per i seguenti elementi:

- presuppone un'organizzazione di mezzi e quindi non è una prestazione personale;
- è una obbligazione di risultato con gestione a rischio dell'appaltatore (consiste nell'esecuzione di un servizio commissionato dall'appaltatore 1655 c.c.);

Richiamato l'art.6 ,comma 7 del D.L.78/2010 convertito in L. 122/2010 il quale testualmente recita *".....a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art.1 della L.196/2009, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi*



ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non potrà essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009”;

Rilevato che il comma 56 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007 come sostituito dall'articolo 46, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008 , n. 112, modificato dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione, prevede, oltre all'adozione dello specifico regolamento per il conferimento degli incarichi, anche la fissazione di un limite massimo di spesa nel bilancio preventivo degli enti locali:

“56. Con il regolamento di cui all'articolo 89 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”;

Dato Atto che la Giunta Comunale, in attuazione della normativa sopra citata, nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 42, comma 2 e dell'art. 48, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché della disciplina relativa alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione, in data 24/4/2008 con propri provvedimenti n.111 e n.112, ha provveduto ad integrare il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed in particolare ha approvato:

1) la disciplina per il conferimento degli incarichi a soggetti estranei al – l'Amministrazione fissando:

- limiti;
- criteri;
- modalità di affidamento;
- limite massimo di spesa annua;

2) la disciplina per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli incarichi di collaborazione e consulenza.

Tali provvedimenti sono stati inviati alla Corte dei Conti, ai sensi del comma 57 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, in data 14/5/2008 (le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione);

Preso Atto che la Legge n. 311/2004 esclude gli incarichi di progettazione per opere pubbliche dalle limitazioni disposte sugli incarichi di studio, ricerca e consulenze, e ricordato che il comma 6 dell'articolo 90 del D.Lgs n. 163/2006 prevede l'affidamento all'esterno in caso di *“carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento” non solo della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, ma anche “lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione”;*



Rilevato Che il limite previsto per incarichi di studio e consulenza, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 così come modificato dal D.L. 101/2013 (convertito in legge n. 125/2013), non supera deve superare per l'anno 2015 il 75% della spesa sostenuta, allo stesso titolo, per l'anno 2014.

Dato Atto che :

- nel corso dell'anno 2013, nel rispetto di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 24/2013, così come confermato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26/2014 è stato conferito incarico professionale esterno afferente la realizzazione di una parte residua dei compiti istituzionali inerenti le pratiche di condono edilizio di cui alla L.47/85, L.724/94 e L.326/2003 con espletamento avvenuto negli anni 2013, 2014 e prorogato per l'anno 2015;
- a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema contabile, entrato a regime dal primo gennaio 2015, si è rilevata la necessità di una revisione operativa dell'Ufficio Ragioneria e degli altri uffici dell'ente e pertanto è stato conferito dall'Amministrazione un incarico libero professionale per l'aggiornamento normativo e di servizio tecnico operativo per affiancare gli uffici comunali alla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.118/2011 e DPCM 28/12/2011;

Evidenziato che compete, invece, a questo organo consiliare, approvare un apposito programma, per l'anno in corso, per l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, di consulenza;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 21/07/2015 ad oggetto " Art. 3, comma 54 e seguenti della Legge n. 244/2007 (*finanziaria 2008*) - Programma per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione. Anno 2015. Proposta di iscrizione al consiglio comunale".

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi Amministrativi e Finanziari dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 29/07/2015;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 29/07/2015;

Tutto ciò considerato e premesso;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge n. 311/2004;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni nella L. n. 248/2006;

Vista la Legge n. 244/2007;

Visto il D.L.78/2010 convertito in L.122/2010;



Visto il D.lgs. 66/2014 art. 14 c. 1, convertito in legge n. 89/2014;

Visto il D.L. 101/2013 art. 1 c. 5, convertito in legge n. 125/2013;

Visto il Codice Civile;

Visto il Codice di Procedura Civile;

Visto, in particolare, le circolari 15 luglio 2004, n. 4 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e 21 dicembre 2006, n. 21;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti gli artt. 42 e 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i;

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l'approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.

Il **Presidente** pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 16 (assente il Cons. Bartolini Salimbeni), votanti n. 12, favorevoli n. 12, astenuti n. 4 (Cons. Caveri, Giorgi, Maggi e Vaccarezza),

DELIBERA

1) di prendere atto degli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti con la delibera n. 6/2005, in merito alla definizione degli incarichi di studio, ricerca e consulenze, rientranti nella nozione di contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché delle esclusioni disposte dalla legge n. 311/2004;

2) di dare atto che conseguentemente non rientrano nel concetto di incarico di studio ricerca e consulenza:

- Gli incarichi di progettazione e le attività tecnico amministrative conferite all'esterno nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 90 del D.Lgs n. 163/2006;
- Le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- La rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- Gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.
- I "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" e i rapporti di collaborazione occasionale conferiti ad esperti di "particolare e comprovata specializzazione universitaria" nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;



3) di dare atto che nel Bilancio 2015 verranno stanziati le somme per il conferimento dei seguenti incarichi professionali:

- prosecuzione incarico a professionista esterno afferente la realizzazione di una parte residua dei compiti istituzionali inerenti le pratiche di condono edilizio di cui alla l.47/85, l.724/94 e l.326/03 (Capitolo 3820);
- incarico a professionista esterno afferente l'aggiornamento normativo e servizio tecnico operativo in materia della nuova contabilità comunale di cui al D.lgs. 11872011 per il passaggio dal vecchio ordinamento contabile al bilancio armonizzato (D.lgsl.118/2011) (Capitolo 3182);

4) di dare atto che potranno essere conferiti, nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio e previa acquisizione, su ogni singolo provvedimento, dell'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art.153,comma 5, del D.Lgsl.267/2000, appalti di servizi ai sensi del D.lgsl.163/2006 e del vigente Regolamento per gli acquisti in economia;

5) di trasmettere il presente atto ai Dirigenti per i successivi provvedimenti;

6) di dare atto che il presente provvedimento verrà ricompreso tra i documenti a corredo del Bilancio 2015/2017;

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Lorella Cella, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 16 (assente il Cons. Bartolini Salimbeni), votanti n. 14, favorevoli n. 14, astenuti n. 2 (Cons. Caveri e Vaccarezza),

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sopra riportata,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

SS/fs

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Avv. Luigi Barbieri



Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Lorella Cella



=====
Pubblicata in data 18 AGO. 2015 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale



=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Lorella Cella

